

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 19 maggio 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, Avv. Marina Vajana, Avv. Antonino Piro, Avv. Roberto Pellegrini **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Antonella Sansoni.

1) RECLAMO N° 176 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE AVAGLIANO DAVIDE, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società Sorrento Calcio Srl. Condanna la reclamante al pagamento delle spese di difesa in favore della controparte, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori. Ordina incamerarsi la tassa.

2) RECLAMO N° 177 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MAJELLA NUNZIO, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società Sorrento Calcio Srl. Condanna la reclamante al pagamento delle spese di difesa in favore della controparte, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori. Ordina incamerarsi la tassa.

3) RECLAMO N° 185 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE POLICHETTI CARMINE, PUBBLICATA NEL C.U. 287 DEL 11 APRILE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società Sorrento Calcio Srl. Condanna la reclamante al pagamento delle spese di difesa in favore della controparte, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori. Ordina incamerarsi la tassa.

4) RECLAMO N° 163 DELLA SOCIETÀ FCD RAFFADALI CONTRO LA SOCIETÀ ASD STELLA D'ORIENTE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 628 – MANTO CRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società FCD Raffadali. Ordina incamerarsi la tassa.

5) RECLAMO N° 179 DELLA SOCIETÀ ASD US SCAFATESE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CUOMO MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 287 DEL 11 APRILE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD US Scafatese Calcio. Liquidava le spese del procedimento in favore del calciatore in € 1.000,00 (Euro mille/00), di cui € 500,00 (Euro cinquecento/00) ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS, ponendole a carico della reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N° 165 DELLA SOCIETÀ ASD COMPENSORIO DEL TIRRENO CONTRO LA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI SAN FILIPPO DEL MELA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 592 – BISAZZA GIOVANNI), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della ASD Compensorio del Tirreno e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

7) RECLAMO N° 166 DELLA SOCIETÀ ASD COMPENSORIO DEL TIRRENO CONTRO LA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI SAN FILIPPO DEL MELA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 636 – PITRONE EMANUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della ASD Compensorio del Tirreno e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Enrico Vitali, Avv. Antonino Piro, **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Antonella Sansoni.

8) RECLAMO N° 158 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE 1919 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CANTATORE FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della USD Novese 1919 Srl e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – L.N.D.

Ordina incamerarsi la tassa.

9) RECLAMO N° 159 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE 1919 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ORLANDO FABIO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della USD Novese 1919 Srl e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – L.N.D.

Liquida le spese del procedimento in € 400,00 (Euro quattrocento/00) in favore del calciatore, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

10) RECLAMO N. 184 DELLA SOCIETÀ SAVONA FBC SRL CONTRO LA SOCIETÀ USD CALCIO CAPERANESE ENTELLA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 672 – BRESCIANI EMANUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al pagamento del premio di preparazione e conferma, per il resto, l'impugnata delibera della Commissione Premi, con specifico riferimento all'obbligo di pagamento della penale a carico della reclamante Savona FBC Srl.

Ordina incamerarsi la tassa.

11) RECLAMO N. 181 DELLA SOCIETÀ AC REAL SITI CONTRO LA SOCIETÀ G&T ORTANOVA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 685 – CONTE PASQUALE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della AC Real Siti e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, Avv. Marco Baliva, Avv. Enrico Vitali, Avv. Lorenzo Maria Coen, **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Antonella Sansoni.

12) RECLAMO N. 161 DELLA SOCIETÀ USD LAVAGNESE 1919 CONTRO LE SOCIETÀ AS ROMA SPA – SPEZIA CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 171 – UMAR SADIQ), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della USD Lavagnese 1919 e conferma, per l'effetto, l'impugnata certificazione negativa della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

13) RECLAMO N° 175 DELLA SSD ARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SICIGNANO PIETRO, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016.

Ordinanza.

14) RECLAMO N° 178 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CENSORI ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASD Città di Giulianova 1924 e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – L.N.D.

Liquida le spese del procedimento in favore del calciatore resistente, liquidandole in complessive € 300,00 (Euro trecento/00), ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

15) RECLAMO N° 155 DELLA SOCIETÀ ASD CASCINA VALDERA CONTRO LA SOCIETÀ POL. D. S.C. CENAIÀ AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 854 DI COCCO FEDERICO – 843 CERBONESCHI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 8 MAGGIO 2015.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla ASD Cascina Valdera.
Ordina incamerarsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Fabio Di Cagno

Publicato in Roma il 20 maggio 2016

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio